

Deliberazione N. 36 Del 07/03/2012	Oggetto:	Autorizzazione a proporre azione giudiziaria avanti la competente autorità al fine di ottenere l'accertamento della non sussistenza dell'obbligo del trasferimento di cui all'art. 35, commi 9 e 10, del D.L. 24.1.2012 n. 1, stante la manifesta incostituzionalità.
---	-----------------	--

L'anno duemiladodici, il giorno sette del mese di marzo, alle ore 8,30 .

Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
CUGUSI FRANCO	SINDACO	SI
MOI ANDREA	ASSESSORE	NO
DEIDDA ANTONELLA	ASSESSORE	SI
LAI ANTIOCO	ASSESSORE	SI
LAI LUIGI	ASSESSORE	NO

Totale Presenti 3

Totale Assenti 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .

Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Premesso :

- che con D.L. 24.1.2012 il legislatore, all'art. 35 commi 9 e 10, ha disposto che i tesoriери p cassieri degli enti e organismi pubblici di cui al comma 8 provvedano a versare il 50% delle disponibilità liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale, provvedendo al versamento della quota restante entro il 16 aprile 2012;
- che tale trasferimento viola palesemente l'art. 5 della Costituzione che riconosce e promuove l'autonomia ed il decentramento amministrativo degli enti locali;
- che in particolare, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, vengono violati principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in quanto tutte le funzioni spettano ai comuni, a eccezione di quelle per le quali occorre assicurare un esercizio unitario, che tuttavia non è il caso oggi considerato;
- che, peraltro, l'art. 119 della Costituzione riconosce ai comuni, alle province, alle città metropolitane ed alle regioni autonomia finanziaria di entrata e di spesa, con ciò riconoscendo espressamente la volontà di attribuire una reale autonomia agli enti locali nella fissazione dell'entità delle risorse finanziarie e nelle procedure applicative di riscossione;
- che l'obbligo di riversamento delle risorse sulle contabilità speciali appare, altresì, lesivo dell'autonomia potestativa ed organizzativa del Comune, in quanto la Tesoreria comunale è stata scelta dopo aver espletato una pubblica gara con la conseguente sottoscrizione di un contratto tra le parti; rapporto contrattuale che oggi, a causa dell'obbligo di trasferimento delle disponibilità liquide alla tesoreria statale, potrebbe vedere un parziale inadempimento da parte dell'Amministrazione comunale;
- che è, quindi, nell'interesse dell'Amministrazione comunale, proporre azione giudiziaria al fine di ottenere la sospensione del trasferimento delle disponibilità liquide anche per i manifesti vizi di incostituzionalità del provvedimento legislativo citato;

Tutto ciò premesso,

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267 del 18.8.2000;

con voti unanimi,

DELIBERA

- Di autorizzare il Sindaco a proporre azione giudiziaria avanti la competente autorità al fine di ottenere l'accertamento della non sussistenza dell'obbligo di detto trasferimento stante la manifesta incostituzionalità dell'art. 35, commi 9 e 10, del D.L. 24.01.2012 n. 1, nonché di chiedere, in via cautelare, la sospensione del trasferimento delle disponibilità liquide depositate presso la tesoreria comunale.
- Di dare atto che, con successiva e unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

